



COMUNICATO STAMPA

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Via Gregorio Allegri, 14 - Casella Postale 2450
Telefono 06 84911 - Telefax 06 84912239

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2006 – INIZIO ORE 10,30 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA G. ALLEGRI, 14 - ROMA**

- 1) Reclamo** A.C. REAL CESENATICO avverso le **RESPINTO**
sanzioni inflitte, dell'inibizione per mesi
6 al Sig. Bagnolini Gaudenzio e
dell'ammenda di € 1.000,00 alla
reclamante, seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione degli
artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del
10.5.2006)
- 2) Reclamo** Sig. FERRARIO Paolo avverso la **RESPINTO**
sanzione della squalifica inflitta fino al
31.10.2006, seguito deferimento del
Procuratore Federale per violazione
dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche in
riferimento all'art. 36, commi 1 e 2
Regolamento del Settore Tecnico e
all'accordo fra A.I.A.C. e L.N.D.
(Delibera della Commissione e
Disciplinare presso il Settore Tecnico –
Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006)
- 3) Reclamo** POLDIL ACIPLATANI CALCIO **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33
avverso la sanzione della squalifica come 1 C.G.S.
inflitta al calciatore Bonanno Daniele
fino al tutto il 30.10.2006 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff.
n. 51 del 1.6.2006)

- 4) Reclamo** Sig. ROMANIELLO Vito avverso **ACCOLTO** annulla l'impugnata l'annullamento dell'obbligo della Società delibera e dichiara l'obbligo della società Pozzuolese di risarcire al reclamante i Pozzuolese di provvedere al risarcimento danni subiti alla propria autovettura in dei danni subiti dall'autovettura del occasione della gara Pozzuolese/Dalmine reclamante.
del 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell'8.6.2006)
- 5) Reclamo** S.S. CVM LAZIO CALCIO A CINQUE **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce avverso le sanzioni: dell'inibizione fino a tutto il 30.6.2007 la sanzione al 31.12.2007 inflitta al Sig. Cragnotti dell'inibizione al Sig. Cragnotti Fabio. Fabio; della squalifica fino al 18.10.2006 Conferma nel resto.
inflitta ai calciatori Ringis Erik e Ferriera De Souza Forghieri; dell'ammenda di € 6.000,00 alla Società (Delibera della Commissione Disciplinare la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.715 del 9.6.2006)
- 6) Reclamo** ACS D. SALUZZO avverso la sanzione **RESPINTO** della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Balsamo Emanuele (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)
- 7) Reclamo** PROCURATORE FEDERALE avverso il **ACCOLTO** infligge la sanzione proscioglimento del Sig. Bosi Carlo, e dell'ammunizione con diffida a carico del Sig. Bosi Carlo, nonché l'ammenda dell'A.S.D. La Chivasso, seguito proprio di € 100,00 a carico della A.S.D. La deferimento per rispondere Chivasso.
rispettivamente il primo della violazione degli art. 39, comma 2 N.O.I.F. e 1, comma 1 C.G.S., la società per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006)

8) Reclamo PROCURATORE FEDERALE avverso il **RESPINTO**
proscioglimento del calciatore Adani
Daniele dall'addebito contestato con
proprio deferimento per violazione
dell'art. 27, commi 2 e 4 dello Statuto
F.I.G.C. (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti - Com. Uff. n. 380 del
28.6.2006)